

ARS 2.0 A.P.S.
Via Capo Spartivento 94
00122 Roma

Verbale di assemblea straordinaria

Il giorno 11 luglio 2023, alle ore 09,30 presso la sede legale in Roma, a seguito di formale convocazione degli associati dell'Associazione ARS 2.0 A.P.S. effettuata ai sensi dell'art.10 dello statuto si riunisce in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci.

Assume la presidenza il sig. Paolo Bellomo Presidente dell'Associazione, il quale prendendo atto delle presenze, dichiara l'*Assemblea* validamente costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- | modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- | Nomina Consiglio Direttivo

L'*Assemblea* nomina, all'unanimità dei presenti, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il Signor Fraleoni Alex che presente accetta.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il *Presidente* dà avvio all'*Assemblea* illustrando come l'*Associazione* abbia l'opportunità di provvedere entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017, prorogato dal decreto milleproroghe entro il 31 dicembre 2023 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto.

L'*Assemblea* discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal *Presidente*. È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il *Presidente* chiama l'*Assemblea* a deliberare in merito all'approvazione del nuovo statuto che, all'unanimità dei presenti

DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'*Associazione*, posto in **Allegato A** al presente verbale disponendone l'efficacia solo dalla data di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore,

- all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto l'*Associazione* assumerà la qualifica di *Ars 2.0 A.P.S. Ente del Terzo Settore* nei confronti dei rapporti con i terzi, potendo inoltre qualificarsi come Ente del Terzo Settore con utilizzo anche dell'acronimo ETS,
- confermare, fino all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto, l'integrale validità ed efficacia del vigente statuto,
- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nei medesimi.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Per il secondo punto all'Ordine del giorno il Presidente comunica che a seguito delle modifiche intervenute si rende opportuno procedere alla conferma o a nuova nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci prende atto di quanto comunicato dal Presidente e dopo breve ma attenta discussione, previo ringraziamento ai consiglieri per l'operato svolto sino ad ora delibera di nominare quali componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2025 nelle persone di:

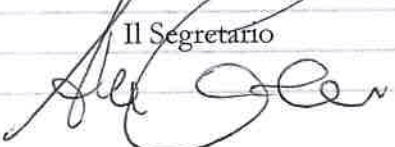
Paolo Bellomo C.F. BLLPLA77R17H501A Presidente

Luo Jinwei C.F. LUOJNW77A47Z210I Vice Presidente

Alex Fraleoni C.F. FRLXXA77L04H501X Segretario

I quali presenti ringraziano accettano la carica e dichiarano che non sussistono motivi d'ineleggibilità.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore. 10,00

Il Presidente	Il Segretario
	

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale:

ARS 2.0 APS

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPI E DURATA

ART. 1

Costituzione

È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato ARS 2.0 Associazione di promozione sociale, in breve ARS 2.0 A.P.S.

L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ART. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Roma, alla via Capo Spartivento 94; l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria.

ART. 3

Scopi e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo. Lo scopo è quello di offrire uno spazio di ascolto e incontro verso le persone, gruppi e famiglie per promuovere il benessere della persona a vario livello/o che vivono giornalmente e sono in contatto con situazioni di disagio e crisi personale, nel campo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117 lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale nei confronti degli associati e di terzi, ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo

Le finalità dell'Associazione sono:

- Favorire momenti di scambio e condivisione promuovendo la collaborazione e l'aiuto a minori, giovani, anziani, stranieri e a quanti si trovano in difficoltà sociali e/o personali;
- Favorire l'integrazione di migranti attraverso la formazione linguistica, la mediazione culturale e il sostegno psicologico e materiale;

Fornire qualsiasi elemento conoscitivo o di informazione su tutti coloro che sono interessati a praticare un concreto aiuto per ragioni professionali, nelle situazioni di disagio. Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue

attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

ART.4

Strumenti

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 4, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- Offrire percorsi di formazione linguistico-culturale verso le culture altre allo scopo di favorire la reciproca comprensione;
- Offrire percorsi integrati agli individui, alle coppie e alle famiglie per migliorare la qualità della vita, sviluppare il proprio potenziale e come supporto in situazioni di criticità, promuovendo sostegno alla cooperazione, allo sviluppo, alla comprensione ed al dialogo fra i componenti della società;
- Offrire uno spazio ludico-educativo per favorire la crescita "creativa" e sociale non solo di bambini e giovani, ma anche di adulti, anziani e persone con disabilità, in una prospettiva di lifelong learning e di inclusione;
- Offrire eventi e percorsi di scambio e/o formazione linguistico-culturale allo scopo di favorire l'incontro tra culture, la reciproca comprensione e rispetto anche attraverso la valorizzazione dei punti di incontro e delle differenze;
- Promuovere anche in collaborazione con altri organismi congressi, convegni, tavole rotonde, seminari di studi, conferenze pubbliche, workshop e laboratori su questioni di cui agli scopi dell'organizzazione;
- Mettere a disposizione tutta la propria opera professionale per tutti quei settori ove sono richieste le attività dei soci con specifiche qualifiche;
- Organizzare ed espletare corsi di formazione esterni ed interni all'Associazione al fine di preparare i soci tecnicamente e di formarli all'attuazione di interventi specializzati;
- Organizzare eventi (mostre, proiezioni, concerti, performance teatrali, ecc.) per favorire la diffusione della cultura dell'arte e del suo valore terapeutico e sociale;
- Eseguire per conto degli Enti Pubblici (Comune, Provincia, Regione, ecc.), e non, indagini ed analisi del territorio per quanto attiene agli scopi dell'Associazione nelle sue componenti fondamentali;
- Predisporre iniziative e divulgarle attraverso pubblicazioni, studi, ricerche e corsi di formazione professionali;
- collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative in attività formative e didattiche, e nella programmazione di visite e laboratori finalizzati alla conoscenza del patrimonio storico-artistico-archeologico-naturalistico;
- i) gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività, di formazione e e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata; riqualificare spazi pubblici e privati degradati o abbandonati a favore dei cittadini;
- l) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Ben

Polo

Ala Green

- L'associazione potrà effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. Potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo quando è necessario per il raggiungimento delle finalità e nei limiti consentiti dall'art.36 del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 5

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

I SOCI

ART. 6

Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri. Il numero dei soci è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il socio minorenne è rappresentato da chi esercita la patria potestà e che ne ha sottoscritto l'adesione.

Potranno infine essere soci Associazioni, Circoli, Enti pubblici, Enti del Terzo settore e privati aventi finalità analoghe e connesse con quelle dell'Associazione ed attività utili in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione

I Soci, aventi pari diritti e doveri, si distinguono in:

Soci fondatori;

Soci ordinari;

soci onorari.

ART.7

Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, con la sua deliberazione, ha la facoltà di attribuire la qualifica di socio Fondatore anche ad altri soci, anche se non presenti alla costituzione dell'Associazione.

Il numero di Enti diversi dalle associazioni di promozione sociale non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART.8

Soci ordinari

Sono soci ordinari le Persone fisiche, le Società, le Associazioni senza fini di lucro, gli Enti Pubblici e Privati, ed altri Enti del terzo settore che vengono ammessi dietro loro richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo, e che si impegnino a rispettare lo Statuto ed il Regolamento.

ART.09

Soci onorari

Sono soci onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

Vengono ammessi dietro loro richiesta, con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio o di particolare statura morale che favoriscono in vario modo la crescita dell'Associazione o che contribuiscono alle sue iniziative attraverso prestazione d'opera gratuita, collaborazioni straordinarie, donazioni volontarie di denaro o beni materiali;

ART.10

Ammissione

L'accoglimento e la reiezione della domanda sono rimessi all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Tale decisione dovrà essere espressa nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione motivata al richiedente.

ART.11

Vincolo associativo

Con l'iscrizione, i soci assumono l'impegno di mantenere il vincolo associativo almeno per l'anno solare in corso, salvo il caso in cui perdano i requisiti per l'ammissione a socio.

Le quote sono intrasmissibili.

ART.12

Quote

I soci saranno tenuti a corrispondere all'Associazione per il finanziamento della sua attività, le quote annuali che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in sede di bilancio annuale preventivo.

Per i versamenti degli associati Enti, Società e Associazioni, si dovrà fare riferimento al numero dei soci che li compongono ed alla loro natura.

ART. 13

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa.

ART.14

Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.15

Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione;

Il Vicepresidente;

Il Tesoriere;

Il Segretario, se nominato;

Il collegio dei probiviri se nominato;

I revisori dei conti se nominati.

ART. 16

Assemblea dei soci

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci, è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno, per via telematica o per lettera raccomandata per iscritto con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale

seconda convocazione, la quale deve avere luogo non prima del giorno successivo fissato per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 5 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 17

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti il Consiglio Direttivo e ne determina il numero;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei soci;

- delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul trasferimento della sede nell'ambito del Comune;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

ART. 18

Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 16. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto della maggioranza dei presenti. Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

ART. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri, nominati tra tutti gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Le cariche di Vicepresidente, tesoriere e segretario sono cumulabili.

I Consiglieri possono assumere cariche in altre associazioni ed enti previo consenso espresso da parte del Consiglio Direttivo, la relativa delibera dovrà essere assunta a maggioranza semplice e con voto palese con l'astensione del Consigliere interessato.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro un massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- Determina le quote annue a carico dei soci per il finanziamento dell'Associazione; per l'adesione a specifiche iniziative potrà determinare contributi a carico dei singoli soci partecipanti;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni di persone fisiche o enti;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- delibera la costituzione o l'adesione ad associazioni ed enti aventi scopo analogo o affine o strumentale alla realizzazione degli obiettivi dell'APS;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci;
- delibera in ordine alla locazione o all'assunzione in comodato di immobili, alla accettazione di donazioni e lasciti;
- trasferisce la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci e ne comunica tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta;
- delibera in ordine all'attribuzione della qualifica di socio fondatore, propone all'assemblea di deliberare in merito all'attribuzione della qualifica di socio onorario e relative attribuzioni;

Può decidere previa deliberazione dell'assemblea dei soci, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, ovvero in caso di impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti di chi presiede la riunione, assume doppio valore.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 20

Presidente

Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al componente più anziano di età dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART.21

Il Vicepresidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni verranno assunte dal Vicepresidente.

ART.22

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART.23

Il Segretario

Allegato
Il Segretario dell'Associazione, se nominato, ha le seguenti funzioni: redigere, tenere e sottoscrivere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; sovrintendere alla compilazione dei ruoli associativi, al disbrigo della corrispondenza; controfirmare gli atti sociali ed i mandati di entrata e uscita; ricevere tutti i verbali redatti dagli altri Organi Sociali e Comitati e comunicarne il contenuto al Presidente; tenere l'archivio, il protocollo associativo, i sigilli ed i documenti dell'Associazione; sovrintendere a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi, che dovranno essere costantemente aggiornati; disporre l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi; predisporre tutti gli atti relativi ai rapporti esterni dell'Associazione; svolgere ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.

ART.24

Il Collegio dei Probiviri

Probiviri
Il Collegio dei Probiviri se nominato dall'Assemblea, su sollecitazione del Consiglio Direttivo, esprime un giudizio su eventuali controversie tra gli associati e su questioni che riguardano l'osservanza dello statuto sociale, e dei regolamenti, propone eventuali provvedimenti disciplinari (deplorazione, sospensione, radiazione).

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea tra i soci fondatori o ordinari.

ART.25

I revisori dei conti

I revisori dei conti, se nominati, hanno il compito di controllare il rendiconto annuale e devono riferire all'assemblea le proprie osservazioni. Hanno inoltre i compiti previsti dal codice civile.

Non sono nominabili alla carica dei revisori dei conti coloro che siano parenti o affini ai componenti del Consiglio Direttivo.

I revisori possono essere anche non soci.

L'organo potrà essere monocratico o collegiale, in tale ultimo caso i componenti saranno nel numero di tre.

Nel caso in cui l'Associazione riceva contributi significativi da parte di Enti Pubblici sarà necessario provvedere alla nomina di un collegio composto di tre revisori almeno uno dei quali, con funzione di Presidente, da nominarsi tra gli iscritti all'albo dei Revisori Legali dei Conti.

La nomina dell'organo di controllo dei conti è obbligatoria, ancorchè in forma monocratica, nei casi previsti dall'art.31 del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

PATRIMONIO-ENTRATE-RENDICONTI E BILANCI

ART.26

Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, dell'Unione Europea, di enti ed istituzioni pubbliche anche non finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione salvo specifiche disposizioni di legge.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.27

Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 19, entro il termine ultimo del 30 novembre.

ART. 28

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo che deve rispondere entro trenta giorni e disporre per le opportune attività entro i venti giorni successivi.

ART. 29

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 se l'Associazione si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile presso i terzi.

ART.30

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio, al netto delle passività, sarà devoluto a Enti aventi scopi analoghi o affini e comunque di utilità sociale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.31

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Regolamento interno dell'Associazione e delle norme del codice civile e dei principi generali del diritto.

ART.34

Adeguamenti normativi

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita la facoltà di modificare il presente Statuto per eventuali adeguamenti alle intervenenti norme e regolamenti sul terzo settore in corso di emanazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III CIRCOLO Ufficio Territoriale di Albano Laziale		
N.	920	
Serie	3	
Data	18/7/2023	
REGISTRATO CON EURO DESENTRA		
IL DIRIGENTE 		

